

Regolamento per le modalità del recupero

delle insufficienze riportate nello scrutinio finale dell'a.s. 2019/20

1. Gli alunni ammessi alla classe successiva con voti inferiori a sei decimi, in una o più discipline, hanno l'obbligo di recuperare le carenze formative, frequentando le attività di recupero predisposte dall'Istituto nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
2. Le attività di recupero saranno svolte dagli stessi docenti assegnati nell'A.S. 2019-20 alla classe di appartenenza degli alunni ammessi con insufficienze e che allo scrutinio finale hanno predisposto, in uno al consiglio di classe, i PAI (Piani di Apprendimento Individualizzati), anche per le discipline che non facciano più parte del piano di studi nell'anno scolastico successivo. Nel caso in cui tali docenti non siano più in servizio nella scuola, le attività di recupero saranno tenute da altro docente assegnato alla classe per l'a.s 2020/21 per la stessa disciplina. Nel caso di esiguità del numero di studenti con PAI sarà possibile accorpate i gruppi classe per classi parallele e in verticale (Classi del primo biennio, classi del secondo biennio).
3. I docenti impegnati nella realizzazione delle attività saranno individuati dal Dirigente Scolastico tenendo conto del numero degli alunni ammessi con PAI.
4. La data d'inizio delle attività di recupero sarà il 07/09/2020 e l'orario settimanale delle attività didattiche sarà pubblicato sul sito della scuola prima dell'inizio delle attività medesime. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì.
5. Le attività didattiche dirette al recupero degli apprendimenti per le discipline presenti nel quadro orario dell'intero percorso curriculare proseguiranno nel corso dell'anno scolastico e il docente titolare della disciplina sottoporrà gli studenti a prove scritte di verifica per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAI da ultimarsi entro la fine del primo quadrimestre.
6. Per quanto riguarda le discipline non presenti nel quadro orario dell'anno successivo le attività didattiche di recupero saranno di tipo intensivo e termineranno entro il mese di settembre, compresa la verifica commisurata agli obiettivi da raggiungere previsti dal PAI.
7. I docenti nella valutazione finale degli scrutini relativi all'A.S. 2020/21 terranno conto oltre che dei miglioramenti anche dell'impegno nello svolgimento delle attività assegnate, della puntualità nella consegna delle verifiche, della frequenza - che non potrà essere inferiore al 75% del monte orario dedicato alle attività didattiche di recupero.
8. In caso di assenza alle verifiche, se giustificata per gravi motivi, verrà concordata con gli studenti altra data. In caso di assenza non giustificata, SE NE TERRA' CONTO NELLA VALUTAZIONE FINALE, non solo relativa alla disciplina coinvolta ma anche nella valutazione del comportamento.
9. In caso di mancato recupero, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'A.S 2020-21, ai fini dell'ammissione alla classe successiva, ne terrà conto ed il mancato raggiungimento degli obiettivi presenti nel PAI confluirà nel quadro delle valutazioni finali.
10. Si applicherà agli alunni che sono stati ammessi all'anno scolastico successivo con PAI il regolamento sulla ammissione con insufficienze. (Nello specifico, fino a 3 insufficienze non gravi ammissione con giudizio sospeso ai sensi del DPR 122/2009 art. 4 comma 6), anche in applicazione alla nota del MIUR 8464 del 28-05-2020).
11. In caso di mancato recupero, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'A.S 2020-21, ai fini dell'ammissione all'ESAME DI STATO, (D.Lgs 62/2017 art. 13) ne terrà conto ed il mancato raggiungimento degli obiettivi presenti nel PAI confluirà nel quadro delle valutazioni finali.
12. In caso di mancato recupero della disciplina che non è presente nel quadro orario dell'anno successivo, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 2020-21, il Consiglio di Classe ne terrà conto nella valutazione del comportamento.
13. **INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER UN MASSIMO DI PUNTI UNO:**

i soli alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze, cui sia stato attribuito il punteggio minimo (pari a punti 6), potranno usufruire di detta integrazione ai sensi dell'O.M. 11/2020 art. 4 comma 4 e dei chiarimenti contenuti nella nota MIUR 8464 del 28-05-2020 solo se ammessi alla classe successiva con una media dei voti non inferiore a 6,5, e purchè non ci siano valutazioni deliberate dal Consiglio di classe a maggioranza.